

## SCHEDA AGRICOLTURA

Versione del 10 agosto 2020

La scheda definisce le misure previste per l'attuazione del *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo e aggiornato al 24.04.2020"* al fine di tutelare la salute dei lavoratori, con aspetti normativi e chiarimenti specifici del settore agricoltura.

### 1. INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità.

L'informazione deve essere adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi.

Nel caso di presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere comprensibili dai lavoratori.

Le attività di informazione devono essere formalizzate in modo da darne evidenza in fase di eventuale controllo ispettivo.

### 2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Il lavoratore, prima dell'accesso al luogo di lavoro **potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.**

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali.

#### LAVORATORI PROVENIENTI DA PAESI ESTERI

**Chiunque arrivi dall'estero** nel territorio nazionale è **obbligato a darne comunicazione immediatamente** al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

**Se hanno soggiornato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia** nei territori al di fuori dell'Unione Europea, compresa la Romania e Bulgaria e al di fuori degli Stati parte dell'Accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città' del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, **oltre all'obbligo di cui sopra, devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.

Inoltre per coloro che fanno ingresso o rientro in Veneto (dagli stessi paesi di cui sopra) per motivi di lavoro è obbligatorio sottoporsi a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 . Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.

**Il datore di lavoro** deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione i lavoratori che rientrano dall'estero

### 3. MODALITA' DI ACCESSO FORNITORI ESTERNI E CLIENTI

#### FORNITORI

L'accesso non controllato di personale estraneo come i fornitori potrebbe vanificare le misure anti-contagio predisposte per il personale interno.

È necessario porre particolare attenzione alle modalità di ingresso, transito e uscita, definendo i percorsi e le tempistiche al fine di ridurre le occasioni di contatto con personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Nei casi in cui il fornitore esterno debba necessariamente interfacciarsi con personale dell'azienda, devono essere adottate misure atte a garantire il rispetto della distanza interpersonale. Qualora tale misura non fosse possibile, devono essere adottate le misure di protezione adeguate.

Ulteriore misura importante è quella di prevedere per i fornitori esterni la fruibilità di un servizio igienico dedicato ed il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Nei punti di accesso dei fornitori esterni devono essere presenti liquidi /gel igienizzanti per le mani.

Le misure intraprese dall'azienda devono essere rese note ai fornitori mediante adeguata cartellonistica.

#### PUNTO VENDITA

Nonostante le misure intraprese dall'azienda relativamente al proprio personale, la presenza all'interno dei punti vendita di pubblico aumenta il rischio di possibile contagio.

E' richiesta la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno.

È necessario prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti

All'interno dell'esercizio di vendita i clienti devono indossare le mascherine. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

È opportuno inoltre che:

- in corrispondenza dei punti di accesso, siano messi a disposizione dei clienti liquidi/gel igienizzanti per le mani o guanti monouso, nonché materiale per la pulizia delle parti di contatto comune dei carrelli e cestini
- sia richiamato frequentemente il rispetto della misura della distanza interpersonale.

### 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Si dovrà provvedere alla pulizia giornaliera anche per i mezzi di trasporto, le macchine e le attrezzature (trattori, carri raccogli-frutta, mietitrebbia, ecc.).

Devono essere **periodicamente sanificati** oltre agli spogliatoi, servizi igienici e altri luoghi e spazi comuni, anche le attrezzature ivi presenti, quali banchi di appoggio, bin, carriola, cassette, secchi, coltelli, forbici e scale.

Le operazioni quotidiane di pulizia dovranno essere effettuate mediante utilizzo di comuni detergenti, mentre le operazioni di disinfezione dovranno essere effettuate mediante utilizzo di sostanze contenenti ipoclorito di sodio (0,1-0,5%) o etanolo al 70 %.

Le operazioni di pulizia e di sanificazione dovranno essere registrate, così da darne evidenza in caso di eventuale controllo ispettivo.

## 5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Per l'attività lavorativa svolta in **campo aperto, ovvero distante dalla sede aziendale**, il datore di lavoro deve garantire la disponibilità di acqua, detergenti e dispenser di gel idroalcolici per il lavaggio delle mani e, **nell'impossibilità di utilizzare i servizi igienici aziendali**, mettere a disposizione un wc chimico, che dovrà essere mantenuto pulito e sanificato.

## 6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Deve essere mantenuta nelle diverse operazioni lavorative la distanza di almeno 1 metro (salvo diverse disposizioni locali più restrittive) fra i lavoratori, prevedendo eventualmente anche modifiche all'organizzazione del lavoro e dei turni.

Nel caso in cui vi sia la necessità lavorativa di lavorare a stretto contatto devono essere messe in atto le seguenti misure di protezione:

- Utilizzo di mascherine chirurgiche (dispositivi medici, o autorizzate dall'Istituto Superiore di Sanità. Sono considerate DPI ai sensi dell'art. 74 c. 1 del D. Lgs.81/2008. Nei contesti lavorativi o nelle operazioni di sanificazione in cui c'è stata la presenza di persone covid-19 positivi è richiesto l'uso di mascherine con protezione FFP2 o FFP3 marcate CE o prodotte a seguito di rilascio di autorizzazione dell'INAIL (Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020)
- Utilizzo di guanti.

## 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

### ALLOGGI STAGIONALI

Per gli **alloggi stagionali**, oltre a garantire i requisiti dell'allegato IV del D.Lgs 81/08, il Datore di lavoro deve:

- Devono essere affissi cartelli informativi sulle misure igienico sanitarie tradotte nelle diverse lingue
- Devono essere disponibili liquidi igienizzanti all'ingresso e nei locali
- Va assicurata la pulizia giornaliera delle superfici e la sanificazione periodica delle camere, servizi igienico-assistenziali, locali per la preparazione e per la consumazione dei pasti (cucina/mensa), zona o locale per la preparazione dei pasti.  
Le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando i DPI (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi.
- Va mantenuta una distanza minima di un metro e mezzo fra i letti e all'interno dei locali adibiti per la consumazione dei pasti
- Tutti i locali devono avere un'adeguata areazione/ ventilazione
- Devono essere previste le misure di isolamento e di un locale dedicato, per i lavoratori

provenienti dall'estero (punto 2) o in caso di persona sintomatica o Covid positiva per l'isolamento fiduciario.

- Va indicata una persona con compiti di vigilanza sull'applicazione delle misure igienico sanitarie.

## 8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Nell'ambito agro-zootecnico sono svolte una serie di attività lavorative che possono tradursi in occasioni di contagio e perciò si richiedono misure specifiche di contrasto e di contenimento.

- Lavorazioni meccanizzate e manuali in campo:** l'operatore alla guida del trattore deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di trattori o macchine semoventi cabinate, o preliminarmente effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina.
- Attività stagionali di raccolta manuale:** durante la raccolta e il conferimento del raccolto garantire le distanze di sicurezza, eventualmente anche modificando turni o organizzazione del lavoro e dotare i lavoratori di mascherine chirurgiche, di guanti e di detergenti per le mani.
- Attività di raccolta meccanizzate, all'aperto o in serra:** se le macchine prevedono compresenza di più operatori, occorre garantire il rispetto delle distanze e dotare i lavoratori di mascherine e guanti. A bordo del trattore deve essere presente solamente il guidatore.
- Attività manuali in serra:** garantire le distanze di sicurezza eventualmente anche modificando turni o organizzazione del lavoro. Trattandosi di ambienti chiusi occorre prevedere la pulizia frequente delle attrezzature e delle superfici con cui entrano in contatto gli addetti e ogniqualvolta possibile, adeguati ricambi d'aria.
- Allevamenti e mungitura:** per le attività in solitudine (controllo generico, alimentazione, ...) non si ravvisano particolari problemi. Per la cura del bestiame malato, che in taluni casi prevede la presenza di più operatori o di personale veterinario, occorre utilizzare mascherine e guanti, come nella sala di mungitura, se si lavora in coppie o più, occorre garantire le distanze, anche modificando l'organizzazione del lavoro.
- Altri allevamenti (suini, pollame, ovicaprini, equini):** se si prevedono lavorazioni da effettuare in coppie o più occorre garantire le distanze, anche modificando l'organizzazione del lavoro, e garantire mascherine e guanti.
- Attività di trasformazione (caseificio, cantina, frantoio, macellazione e salumificio, ...)**  
 Valgono le indicazioni finalizzate al contenimento della trasmissione tra i dipendenti e al mantenimento di un ambiente di lavoro salubre:
  - Favorire l'alternanza su più turni di lavoro, per ridurre il numero di lavoratori compresenti. Favorire anche orari di ingresso e di uscita scaglionati, per limitare o evitare condizioni di affollamento in spogliatoi e aree comuni;
  - Esporre cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione e mettere a disposizione acque e sapone o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  - Effettuare una pulizia regolare frequente, seguita da una disinfezione, per gli ambienti di lavoro, mobili e superfici;
  - Garantire sempre un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria negli ambienti di lavoro;
  - Comportamenti per pause e consumo di cibi e bevande, si rimanda a quanto sopra.

**Durante il trasporto dei lavoratori** ai luoghi di lavoro (campi, terreni di raccolta), e ritorno, va garantita la sicurezza lungo ogni spostamento, rispettando la distanza di sicurezza di 1 m. fra i lavoratori, assicurando il ricambio d'aria nei mezzi e dotando i lavoratori di mascherine, guanti e gel igienizzante.

#### 9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

#### 10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Per i lavoratori individuati dal Decreto Interministeriale, 27 marzo 2013 "Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo" gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, compreso le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

I percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 possono essere svolti in presenza a condizione che siano rispettate le misure di prevenzione (DPCM 11 GIUGNO 2020)

#### 11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda sviluppi febbre e altri sintomi quali: difficoltà respiratorie e/o tosse, **lo deve dichiarare immediatamente al Datore di lavoro**, il quale procederà al suo isolamento e ad avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione.

L'azienda collabora per la individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Gli eventuali possibili **contatti stretti** saranno posti in **isolamento fiduciario**, fino al termine del periodo di sorveglianza di 14 gg.

#### 12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire. Vanno privilegiate le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Alla ripresa dell'attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente per l'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Per il **reintegro di lavoratori dopo l'infezione da COVID**, il medico competente previa certificazione dell'avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione, effettua la visita

medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza superiore ai 60 gg. continuativi al fine di verificarne l'idoneità al lavoro, anche per valutare profili specifici di rischio e indipendentemente dalla durata dell'assenza di malattia.

**La Circolare del Ministero della Salute del 29.04.2020** in merito al reintegro dei lavoratori dopo infezione da COVID 19 evidenzia che deve essere posta particolare attenzione a coloro che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, che potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare anche fino al 20-30 % della funzione polmonare, con necessità di sottoporsi a fisioterapia respiratoria o che sono stati in terapia intensiva e indica come necessaria la visita medica, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in caso di ricovero ospedaliero.

Per i lavoratori individuati dal Decreto Interministeriale, 27 marzo 2013 "Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo" la sorveglianza sanitaria deve proseguire oltre che nelle visite preventive anche per le visite periodiche a periodicità annuale.

### **13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, **comitati per le finalità del Protocollo**, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.